Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **901.**

Finanziamenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i progetti FEOGA Pag. 9015

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1977.

Costituzione del comitato previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese . . . . Pag. 9015

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Manifattura di Susa S.p.a., stabilimento di Susa . . Pag. 9015

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rivase » della ditta S.A.I.S. - Laboratorio farmaco biologico, in Mestre. (Decreto di revoca n. 5047/R) . . . Pag. 9016

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Valerammonio » della ditta Medital - Laboratori italiani medicinali, in Pomezia, da questa successivamente ceduta alla ditta Farmaceutici Trifarma, in Palermo. (Decreto di revoca n. 5054/R) . . . . Pag. 9017

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti in provincia di Genova. Pag. 9017

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Venchi Unica, in Torino, stabilimenti in Torino e Collegno, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . . . Pag. 9018

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta . . . . Pag. 9018

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9018

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane . . . . Pag. 9019

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Autorizzazione al Centro nautico lombardo a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre sei miglia dalla costa . . . . Pag. 9019

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9019

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1977.
Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ». Pag. 9020

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . . . Pag. 9020

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . . . Pag. 9021

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9021

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9021

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9022

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9022

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . . Pag. 9022

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.
Modificazione alla denominazione sociale della società « S.p.a. Lombarda fiduciaria e di revisione », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, in « Fidmond - Fiduciaria mondiale e di revisione S.p.a. ». Pag. 9023

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . . . Pag. 9023

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . Pag. 9024

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Ricostituzione del consiglio nazionale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro . Pag. 9024

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Ricostituzione del comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro . . Pag. 9024

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.
Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con decorrenza 1° luglio 1977, emessi per lire 1.000 e lire 2.000 miliardi in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° luglio 1978 . . . . Pag. 9025

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.
Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni. Pag. 9026

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 513° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie. Pag. 9026

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino da tavola « Barbera di Castel S. Lorenzo ». Pag. 9026

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 9027

CONCORSI ED ESAMI

Camera dei deputati: Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di vice coadiutore . . Pag. 9028

Ministero della sanità:
Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . Pag. 9029
Elenco degli aiuti di immunoematologia e servizi trasfusionali idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 9030
Elenco degli aiuti di medicina del lavoro idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . Pag. 9031

Ospedale della Valle d'Aosta: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . . Pag. 9031

Ospedale « A. Ragazzi » di Castelmassa:
Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 9031
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale . . Pag. 9031

Ospedale civile « Umberto I » di Veroli:
Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 9031
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9031

Spedali riuniti di Livorno: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia pediatrica Pag. 9032

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorso ad un posto di aiuto di oculistica . . . . . . Pag. 9032

Ospedale oftalmico fiorentino: Concorso ad un posto di primario oculista . . . . Pag. 9032

Ospedale civile di Bozzolo: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . . Pag. 9032

Ospedale « G. De Bosis » di Cassino: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9032

Ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di radiologia . . . . Pag. 9032

Ospedale civile di S. Giovanni Bianco: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 9032

Ospedale civile « S. Zenone » di Aviano:
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 9033
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . Pag. 9033

Ospedale civile « L. Annibaldi » di Offida: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . Pag. 9033

Ospedale civile di Sanremo: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia . . . . Pag. 9033

Ospedale civile di Asti: Concorso ad un posto di farmacista. Pag. 9033

Ospedale di Milazzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 9033

Ospedale « V. Emanuele III » di Monselice: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 9033

Ospedali riuniti « V. Leonardi - E. Riboli » di Lavagna: Annullamento dell'avviso del concorso ad un posto di direttore di farmacia . . . . Pag. 9033

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1977, n. **55**.

Modifiche ed ulteriori finanziamenti in materia di edilizia abitativa . . . . Pag. 9034

Avviso di rettifica . . . . Pag. 9036

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **901**.

Finanziamenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i progetti FEOGA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35, quarto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le opere e gli impianti di interesse collettivo, ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento comunitario n. 17/64, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle disponibilità esistenti sul proprio stato di previsione della spesa per la corresponsione del parallelo contributo in conto capitale di cui allo stesso articolo 35, primo comma, è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti concessivi di concorsi, per un importo complessivo di limiti di impegno di lire 5.000 milioni, ancor prima della iscrizione in bilancio dei limiti di impegno stessi.

In relazione alle effettive occorrenze, i limiti di impegno di cui al precedente comma saranno annualmente autorizzati, a valere sul predetto importo complessivo di lire 5.000 milioni, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1977.

Costituzione del comitato previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 374;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del comitato previsto dall'art. 8 della predetta legge 30 aprile 1976, n. 374;

Viste le designazioni delle categorie e dei Ministeri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato citato nelle premesse è così costituito:

Presidente:

Erminero on. dott. Enzo, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Membri:

Galli on. dott. Luigi Michele, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

Battiston comm. Celso e Scialpi dott. Lucio, rappresentanti delle categorie industriali;

Stefanini dott. Andreolo e Lamanna dott. Antonio, rappresentanti delle categorie commerciali;

Pedullà avv. Alberto e Filiberti Pietro, rappresentanti delle categorie artigiane;

Pellegrini dott. Adolfo, rappresentante dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

Giaroli dott. Angelo e Manciati dott. Ruggiero, esperti;

Carbone dott. Eugenio, dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Baeli prof. Salvatore, dirigente generale del Ministero del tesoro;

Grassi dott. Eduardo, dirigente generale del Ministero delle finanze;

Fucito prof. Guido, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

Lafragola dott. Mario, dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e quali eventuali sostituti dei dirigenti generali:

Taraglio dott. Ferdinando, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ruggiero dott. Felice, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Camponi dott. Giuseppe, dirigente superiore del Ministero delle finanze;

D'Agostino dott. Filippo, dirigente superiore del Ministero del commercio con l'estero;

Rossi dott. Gaetano, dirigente superiore del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dottor Giuseppe De Rinaldis, ispettore capo aggiunto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà a nominare i rappresentanti delle regioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1977
Registro n. 10 Industria, foglio n. 224

(13163)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Manifattura di Susa S.p.a., stabilimento di Susa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Manifattura di Susa S.p.a., stabilimento di Susa (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Manifattura di Susa S.p.a., stabilimento di Susa (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13149)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rivase » della ditta S.A.I.S. - Laboratorio farmaco biologico, in Mestre. (Decreto di revoca n. 5047/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 giugno 1950, 9 dicembre 1953 e 10 novembre 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 3579, 3579/1 e 3579/2, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Rivase » fiale da ml 10, nella confezione da 4 fiale, la relativa serie da ml 5, nella confezione da 4 fiale, e la relativa serie da ml 2, nella confezione da 10 fiale, a nome della ditta S.A.I.S. - Laboratorio farmaco biologico, con sede in Mestre (Venezia), via Grazioli, 2, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente sali di litio, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Vista l'istanza con la quale la ditta interessata chiede la modifica di composizione della specialità medicinale in questione;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972 e 21 aprile 1977, con i quali, tra l'altro, viene espresso l'avviso di non accogliere la richiesta di variazione di composizione suddetta;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rivase » fiale da ml 10, nella confezione da 4 fiale, nonché della relativa serie da ml 5, nella confezione da 4 fiale, e della relativa serie da ml 2, nella confezione da 10 fiale, registrate rispettivamente ai numeri 3579, 3579/1 e 3579/2, in data 26 giugno 1950, 9 dicembre 1953 e 10 novembre 1965, a nome della ditta S.A.I.S. - Laboratorio farmaco biologico, con sede in Mestre (Venezia), via Grazioli, 2.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12438)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Valerammonio » della ditta Medital - Laboratori italiani medicinali, in Pomezia, da questa successivamente ceduta alla ditta Farmaceutici Trifarma, in Palermo. (Decreto di revoca n. 5054/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 30 marzo 1956 e 26 ottobre 1956, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 2892 e 2892/A a nome della ditta Medital - Laboratori italiani medicinali, con sede in Pomezia (Roma), via Petronella (già Roma, via in Arcione), la specialità medicinale denominata « Valerammonio » sciroppo (flacone 100 ml) e categoria compresse (50 compresse), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 8 giugno 1962, registrata a Palermo - Ufficio registro atti privati, al numero 26707 in data 11 giugno 1962 dalla quale risulta che la specialità medicinale suddetta è stata ceduta dalla precitata ditta Medital alla ditta Trifarma, con sede in Palermo, via Principe di Belmonte, 101, la quale chiese la registrazione a proprio nome della specialità medicinale medesima, da prepararsi presso una officina farmaceutica di terzi;

Considerato che non è stato possibile per por luogo al rilascio del decreto di trasferimento di registrazione del prodotto a nome della ditta acquirente essendo intervenuto, nelle more del perfezionamento degli atti, il disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 che vieta la registrazione di specialità medicinali a favore di ditte che non siano autorizzate alla produzione nella propria officina;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca di registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Valerammonio » sciroppo (flacone 100 ml) e categoria compresse (50 compresse), registrate rispettivamente ai numeri 2892 e 2892/A con decreti in data 30 marzo 1956 e 26 ottobre 1956 a nome della ditta Medital - Laboratori italiani medicinali, con sede in Pomezia (Roma) e da questa successivamente ceduta alla ditta Farmaceutici Trifarma, con sede in Palermo, via Principe di Belmonte, 101, come da scrittura privata 8 giugno 1962, registrata a Palermo - Ufficio registro atti privati al n. 26707 in data 11 giugno 1962.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12440)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti in provincia di Genova, si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti in provincia di Genova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13148)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Venchi Unica, in Torino, stabilimenti in Torino e Collegno, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Venchi Unica, con sede in Torino e stabilimenti a Torino e Collegno, con effetto dal 12 gennaio 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Venchi Unica, con sede in Torino e stabilimenti a Torino e Collegno, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13147)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

Vista la nota con la quale il dott. Antonio Di Marino, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore credito e assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 1367 del 7 settembre 1977, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il signor Pasquale Cognetta in sostituzione del dott. Antonio Di Marino;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pasquale Cognetta è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione ed in sostituzione del dott. Antonio Di Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(12708)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12468)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge che ha istituito un Fondo centrale di garanzia per le autostrade con personalità giuridica e gestione autonoma;

Vista la legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane che ha disposto, tra l'altro, che il Fondo suddetto assume la denominazione di « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane »;

Visto l'art. 13 delle norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo in parola, approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969), relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il comitato amministrativo del Fondo;

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1977, con il quale, tra gli altri, il dott. Felice Ruggiero è stato nominato componente il comitato amministrativo del Fondo in questione;

Considerato che il predetto dott. Felice Ruggiero ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica, perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Antonino Vitaliti è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane », in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Felice Ruggiero, dimissionario.

Il predetto dott. Antonino Vitaliti scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il comitato amministrativo di cui è parola, nominati con il decreto in data 20 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(12737)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Autorizzazione al Centro nautico lombardo a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre sei miglia dalla costa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 9 novembre 1976, con il quale il Centro nautico lombardo è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Visto il decreto 26 settembre 1977, con il quale il Centro nautico lombardo è stato autorizzato a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Vista la domanda in data 13 aprile 1977, con la quale il predetto Centro ha chiesto, tra l'altro, di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre sei miglia dalla costa;

Decreta:

Il centro nautico lombardo è autorizzato a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre sei miglia dalla costa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
LATTANZIO

(12682)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle

camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina della imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12586)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1977.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689, 21 febbraio 1972, n. 249 e 10 aprile 1975, n. 260;

Visto in particolare, l'art. 19 dello statuto predetto, concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale dell'Istituto sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale dello Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del collegio sindacale medesimo;

Visti i processi verbali, rimessi dall'Istituto con la nota n. 786 del 16 maggio 1977, relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 13 e 14 marzo 1977, per la designazione dei membri del collegio sindacale di cui alla lettera *d)* del predetto art. 19 dello statuto;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Paroli avv. Augusto, membro effettivo con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lo Presti dott.ssa Laura, membro effettivo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Anelli dott. Umberto, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sgroi Aldo e Tomaselli Rosino Cesare, membri effettivi, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti professionisti;

Melodia Andrea e Conti Dino, membri supplenti, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti professionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12917)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12783)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12784)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12785)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12790)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12786)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12788)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12789)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Modificazione alla denominazione sociale della società « S.p.a. Lombarda fiduciaria e di revisione », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, in « Fidmond - Fiduciaria mondiale e di revisione S.p.a. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, con il quale la società « S.p.a. Lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 18 luglio 1973, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Fidmond - Fiduciaria mondiale e di revisione S.p.a. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 27 luglio 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

La denominazione sociale della società « S.p.a. Lombarda fiduciaria e di revisione » è modificata in « Fidmond - Fiduciaria mondiale e di revisione S.p.a. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 3 marzo 1973, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(12677)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12710)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 setembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12709)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Ricostituzione del consiglio nazionale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 9 dello statuto dell'associazione stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1976, con il quale il sig. Oreste Albin è stato nominato presidente dell'associazione.

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, con il quale il consiglio nazionale è stato nominato;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1977, con il quale il comitato centrale dell'associazione è stato ricostituito;

Visti i decreti ministeriali concernenti la nomina dei consigli provinciali dell'associazione nonchè gli atti di ratifica, da parte del presidente nazionale dell'A.N.M.I.L., dei presidenti dei predetti consigli provinciali e i decreti ministeriali di nomina dei commissari straordinari delle sezioni provinciali;

Viste le note dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro n. 39149 in data 18 dicembre 1976 e n. 20707 in data 6 luglio 1977, relative alla elezione in seno al consiglio nazionale dei due vice presidenti nazionali e degli otto consiglieri membri del comitato centrale dell'A.N.M.I.L., nonché i verbali concernenti lo svolgimento delle operazioni elettorali;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni interessate;

Considerato che occorre procedere alla nomina del consiglio nazionale della predetta associazione, scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il consiglio nazionale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è composto:

dal presidente dell'associazione nazionale, con funzioni di presidente;

dai membri del comitato centrale;

dai presidenti dei consigli provinciali e dai commissari straordinari delle sezioni provinciali dell'associazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13150)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Ricostituzione del comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1976, con il quale il rag. Oreste Albin è stato nominato presidente dell'associazione;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, con il quale il comitato centrale è stato nominato;

Viste le note dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro n. 39149 in data 18 dicembre 1976 e n. 20707 in data 6 luglio 1977, relative alla elezione in

seno al consiglio nazionale dei due vice presidenti nazionali e degli otto consiglieri membri del comitato centrale dell'A.N.M.I.L., nonché i verbali concernenti lo svolgimento delle operazioni elettorali;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni interessate;

Considerato che occorre procedere alla nomina del comitato centrale della predetta associazione, scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è nominato nella seguente composizione:

Albin cav. uff. rag. Oreste, presidente;

Susini cav. Renato e Puglisi p.i. Giovanni, vice presidenti, eletti in seno al consiglio nazionale;

Lorenzetti Rolando, Nava Carlo, Mazzone Domenico, Sella Albano, Begliomini Dionisio, Secchi Antonio, Caracci Mario e Perrone prof. Giuseppe, eletti in seno al consiglio nazionale fra i presidenti dei consigli provinciali;

Tedesco dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Di Vito dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Caserta dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cannucciari dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Torre avv. Domenico, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Di esso sarà successivamente data comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13151)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con decorrenza 1° luglio 1977, emessi per lire 1.000 e lire 2.000 miliardi in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° luglio 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 164288/66-AD in data 11 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ialiana n. 160 del 14 giugno 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali L. 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 164480/66-AD-2 in data 28 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 giugno 1977, con cui è stata disposta, a termine della ripetuta autorizzazione legislativa, l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 2.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 7% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei buoni ordinari del tesoro di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili al 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei buoni ordinari del Tesoro collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo e ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 7,85% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° gennaio 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1978 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali dell'11 giugno e del 28 giugno 1977, è pari al 6,1316% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 7% stabilito dagli articoli 2 dei richiamati decreti ministeriali in data 11 e 28 giugno 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1978 sui suddetti certificati di credito dovrà essere pari al 7%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 164288/66-AD dell'11 giugno 1977 e n. 164480/66-AD-2 del 28 giugno 1977, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente per lire 1.000 e 2.000 miliardi è determinato nella misura del 7,00% relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° luglio 1978.

La spesa complessiva di L. 210.000.000.000 derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 (cap. 4691).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13296)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1976, con il quale, in conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni legislative, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1978;

Decreta:

E' prorogato fino al 31 dicembre 1978 il divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: COSSIGA

(13352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

513° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1977, registro n. 11 Industria, foglio n. 178, con il quale alla S.p.a. AGIP, con sede in Roma e all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), con sede in Roma, rappresentati dal secondo, è accordato in contitolarità paritetica il permesso di ricerca di vapori, gas ed altri fluidi geotermici per scopi energetici denominato « Latera », in territorio dei comuni di Acquapendente, Onano, Grotta di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Latera, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Cellere, Canino, Piansano e Capodimonte, in provincia di Viterbo, per la durata di anni due a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 30 settembre 1977, con il quale alla Società in accomandita semplice Valdol, con sede in Maglio di Sopra, (Vicenza), è accordata la concessione di coltivare il giacimento di bentonite, terre da sbianca ed argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata « Monte Lungo », sita in territorio dei comuni di Nanto, Mossano ed Arcugnano (Vicenza), per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

(12966)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino da tavola « Barbera di Castel S. Lorenzo ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 3, la delimitazione della zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine semplice ora designati in etichetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2133/74 del consiglio dell'8 agosto 1974, come vino da tavola con indicazione geografica ha formulato il parere di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di delimitazione della zona di produzione del vino da tavola « Barbera di Castel S. Lorenzo »

La zona di produzione delle uve per la produzione del vino « Barbera di Castel S. Lorenzo » comprende per intero il territorio dei comuni di: Castel S. Lorenzo, Bellosguardo ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Felitto e Roccadaspide.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di incrocio della strada Castelcivita-Ottati, con il confine comunale di Castelcivita in prossimità del km 16,300, il limite segue tale strada verso est fino ad incontrare, in prossimità del km 21, il confine comunale di Aquara; lungo questi prosegue poi verso sud fino ad incontrare il confine di Bellosguardo. Prosegue in direzione nord-est lungo il confine settentrionale ed orientale poi, dal predetto comune di Bellosguardo fino ad incontrare sul torrente Pietra il confine comunale di Castel S. Lorenzo. Prosegue lungo questi in direzione sud-ovest e poi ovest fino a raggiungere in località Mon-

ticello, il fiume Calore, segue il corso d'acqua in direzione nord e poi nord-ovest costeggiando ad occidente il centro abitato di Felitto fino al ponte della strada per Castel S. Lorenzo (quota 174). Da tale quota segue una linea spezzata in direzione nord-ovest che passa per le quote 193 (Madonna di Costantinopoli), 261, da dove segue il corso d'acqua affluente del Calore in direzione sud-ovest fino all'altezza di quota 544 (località Vomero). Da quota 544 per una retta spezzata attraversa in direzione nord-ovest Fontana Pozzillo e raggiunge quota 495 (Giumcarico) e sul proseguimento va ad incrociare il confine comunale di Castel S. Lorenzo in località Roccie. Prosegue lungo tale confine in direzione ovest prima e nord poi fino all'altezza della quota 534 in località Genzana, da qui prosegue lungo il sentiero che in direzione nord-ovest porta all'acquedotto (quota 502). Prosegue lungo l'acquedotto in direzione nord e superato Carpine passa ad ovest di Roccadaspide, segue la strada che costeggia l'acquedotto attraverso la località Difesa di Chiaramonte, raggiunge al km 15 la frazione Serra da dove prosegue verso nord per la strada che conduce ad Acquaviva (km 18 circa). Di qui segue la strada in direzione nord-est ed est poi, che passa per le quote 310, 315, 301, 299 (C.se Coviello), 308, 290, 262, 230 (C. Gasparri) da dove in direzione nord, seguendo la strada che passa per quota 230, incrocia il confine di Castelcivita e prosegue in direzione nord-est per la strada che attraversa la località Cosentini e passa per le quote 256, 278, 276, 256, 181 (C.se Doto) da dove segue il sentiero, in direzione nord, e superata la quota 127 sulla strada che porta al Ponte Paestum (km 6,900 circa) raggiunge sulla retta di prolungamento il fiume Calore. Segue tale corso d'acqua in direzione sud-est fino ad incontrare il confine comunale di Castelcivita e lungo questi prosegue in direzione est attraverso le località Cernivento e Renzilito fino a raggiungere la strada Castelcivita-Ottati in prossimità del km 16,400 da dove è iniziata da delimitazione.

(13227)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 13 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,60	876,60	877,10	876,60	876,50	876,50	876,65	876,60	876,60	876,60
Dollaro canadese	798,95	798,95	800 —	798,95	798,92	798,95	799,20	798,95	798,95	798,95
Franco svizzero	415;94	415,94	415,50	415,94	415,45	415,90	415,28	415,94	415,94	415,95
Corona danese	146,835	146,835	147 —	146,835	146,85	146,80	146,87	146,835	146,835	146,85
Corona norvegese	166,80	166,80	166,80	166,80	166,77	166,80	166,81	166,80	166,80	166,80
Corona svedese	184,14	184,14	184,20	184,14	184,50	184,15	184,15	184,14	184,14	184,15
Fiorino olandese	375,55	375,55	375,80	375,55	375,30	375,55	375,40	375,55	375,55	375,55
Franco belga	25,83	25,83	25,83	25,83	25,80	25,82	25,81	25,83	25,83	25,83
Franco francese	182,35	182,35	182,30	182,35	182,25	182,35	182,30	182,35	182,35	182,37
Lira sterlina	1611 —	1611 —	1612,50	1611 —	1610,40	1611,10	1611,25	1611 —	1611 —	1611 —
Marco germanico	407,65	407`,65	406,75	406,65	406,70	407,75	406,94	407,65	407,65	407,65
Scellino austriaco	56,801	56,801	56,75	56,801	56,78	56,80	56,82	56,801	56,801	56,80
Escudo portoghese	21,75	21,75	21,65	21,75	21,75	21,75	21,68	21,75	21,75	21,75
Peseta spagnola	10,704	10,704	10,70	10,704	10,70	10,70	10,7090	10,704	10,704	10,70
Yen giapponese	3,646	3,646	3,65	3,646	3,641	3,64	3,644	3,646	3,646	3,64

Media dei titoli del 13 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,550
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Ricostruzione)	98,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,875
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,250
» 5,50 % » » 1969-84	76,800
» 6 % » » 1970-85	76,525
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	71,375
» 9 % » » 1975-90	81,300
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978	98,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,875
» » 9 % 1980	92,925
» » 10 % 1981	93,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	876,625
Dollaro canadese	799,075
Franco svizzero	415,61
Corona danese	146,852
Corona norvegese	166,805
Corona svedese	184,145
Fiorino olandese	375,475
Franco belga	25,82
Franco francese	182,325
Lira sterlina	1611,125
Marco germanico	407,295
Scellino austriaco	56,81
Escudo portoghese	21,715
Peseta spagnola	10,706
Yen giapponese	3,645

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di vice coadiutore.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza adottata nella riunione del 1° dicembre 1977;

Visti gli articoli 2, 4, 26, 28, 31, 32 e 33 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice coadiutore. Un numero di posti pari ad un terzo delle assunzioni è riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati non devono aver superato i 35 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera dei deputati.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° dicembre 1977.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti dovranno far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 1.500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionali, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

le lingue straniere prescelte per lo svolgimento della relativa prova orale;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

I candidati saranno ammessi a sostenere una prova preliminare selettiva consistente nella risposta a quesiti scritti concernenti l'ordinamento costituzionale dello Stato, con particolare riguardo al Parlamento.

I candidati che nella prova suddetta abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 24/30 saranno ammessi a sostenere le seguenti prove scritte:

1) un tema di storia italiana dal 1861 ad oggi;

2) un tema di elementi di diritto pubblico e di organizzazione dello Stato e della Camera.

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento di ciascuna delle due prove è di sei ore.

I candidati che nelle due suddette prove scritte avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova, saranno ammessi alle prove orali.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e parlamentare;

2) organizzazione amministrativa della Camera;

3) cultura generale.

I candidati che ne avranno fatto richiesta nella domanda saranno sottoposti altresì ad una prova orale facoltativa consistente nella conversazione in una o più lingue straniere.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alla prova selettiva preliminare, alle prove scritte ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nella prova selettiva preliminare, nelle prove scritte e nelle prove orali, e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30.

In aggiunta al punteggio finale sarà valutato fino ad un massimo di un punto (con 20 centesimi di punto, al massimo, per ciascuna lingua) il risultato della prova di conversazione in lingue straniere che, facoltativamente, i candidati avranno sostenuto.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento ai termini delle disposizioni vigenti;

7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o professionali dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa. L'aspirante sarà collocato in ruolo se avrà dimostrato il possesso dei requisiti professionali, attitudine e rendimento e se, durante il periodo di prova, non avrà subìto sanzioni disciplinari di competenza del consiglio di disciplina.

Durante il periodo di prova l'aspirante avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due

mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sarà stato prorogato. L'indennità non è concessa se la mancata conferma è determinata da motivi disciplinari.

Al momento del collocamento in ruolo, il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 9 dicembre 1977

Il Presidente: INGRAO

Il Segretario generale: MACCANICO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta
da bollo da L. 1.500)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . .
nato a . (provincia di . . .)
il . . e residente in . . . . . (provincia di . .) via . . . . .
n. . . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventiquattro posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati, ruolo di segreteria, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice coadiutore.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ,

4) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso dei seguenti titoli di studio . . .
. . . . conseguiti presso . . . .
. . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionale, di uffici esercitati, ecc.: . . . . .
conseguiti presso . . . . in data . . .,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (*b*);

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione .
. . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . .
con la qualifica di . . dal . . . .
al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini delle preferenze nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . . . .,

11) chiede di sostenere prove orali facoltative nelle seguenti lingue straniere . ., ovvero: dichiara che non desidera sostenere prove orali facoltative in lingue straniere;

12) è provvisto del seguente documento di identità .
. . . .

Data, .

(Firma) . . . . (*d*)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . .
. . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio dal consiglio di leva.

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(13279)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1977, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bignotti Giancarlo, nato a Milano il 4 dicembre 1931;
D'Arrigo Attilio, nato a Scaletta Zanclea il 26 agosto 1936;
Gallini Renzo, nato a Firenze l'11 dicembre 1923;
Leonardi Giuseppe, nato a Milano il 5 gennaio 1920;
Papa Corrado, nato ad Apecchio il 27 agosto 1924;
Tolva Donatangelo, nato a Campobasso il 6 marzo 1929.

Art 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'ido-

neità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Abrami Ferruccio, nato a Firenze il 7 dicembre 1921;
Agrati Eugenio, nato a Nerviano il 21 maggio 1935;
Apicella Mario, nato a Ischia il 25 agosto 1929;
Azzena Dialmo, nato a Savona il 27 febbraio 1928;
Biancalana Dino, nato a Lucca il 1° gennaio 1925;
Bigalli Aldo, nato a Pisa il 28 dicembre 1928;
Bizzarri Alfonso, nato a Rocchetta S. Antonio il 25 settembre 1929;
Boine Luciano, nato a Ivrea il 28 marzo 1923;
Bonini Gianfranco, nato a Samarate il 25 maggio 1925;
Brunori Bruno, nato a Figline Valdarno il 16 marzo 1927;
Campi Nivo, nato a Piacenza il 19 dicembre 1929;
Caldara Giorgio, nato a Cantù il 21 ottobre 1918;
Carelli Edoardo, nato a Torre Ruggero il 26 marzo 1931;
Cassi Edmondo, nato a Parma il 21 giugno 1928;
Castelli Ettore, nato a Bologna il 13 agosto 1932;
Cereda Umberto Giulio, nato a Saronno il 21 marzo 1934;
Ciatto Aldo, nato a Livorno il 22 novembre 1927;
Ciconali Mario, nato a Milano il 14 luglio 1925;
Colombi Renzo, nato a Castana il 18 ottobre 1923;
Conte Giacomo, nato a Maniago il 3 dicembre 1933;
Contro Luigi, nato a Milano il 6 giugno 1927;
Crisari Giorgio, nato a Roma il 22 novembre 1924;
Crolle Giuseppe, nato a Settimo Torinese il 18 giugno 1922;
Da Rold Aldo, nato a Milano il 19 ottobre 1925;
De Laurenzi Antonio, nato a Pentone il 26 giugno 1932;
De Saint Pierre Giorgio, nato a Firenze il 3 giugno 1931;
Dulbecco Antonio, nato a Imperia il 28 luglio 1927;
Failla Salvatore, nato a Floridia il 20 gennaio 1928;
Fazzini Giampiero, nato a Pelago il 28 gennaio 1929;
Ferlini Antonio, nato a Faenza il 6 novembre 1925;
Filippi Lamberto, nato a Loreto il 14 aprile 1928;
Gandolfi Ennio, nato a Roma il 28 ottobre 1929;
Galeazzi Francescopaolo, nato a Civitaquana il 12 agosto 1929;
Giro Carlo, nato a Conselice il 22 agosto 1929;
Giuliani Giuseppe, nato a Sanza l'11 maggio 1928;
Iori Enzo, nato a Reggio Emilia il 16 giugno 1927;
Isola Giuseppe, nato a Bronte il 4 aprile 1930;
Lampugnani Paolo, nato a Nerviano il 24 luglio 1926;
Lavrano Luigi, nato a Domodossola il 4 agosto 1924;
Longhini Italo, nato a Revere il 1° luglio 1930;
Lovreglio Vito, nato a Bari il 4 marzo 1935;
Magliulo Eustachio, nato a Juiz de Fora (Brasile) il 17 novembre 1935;
Marini Umberto, nato a Milano il 31 luglio 1929;
Mazzeo Michele, nato a Oppido Mamertina il 10 novembre 1925;
Maurino Antonio nato ad Aversa il 16 ottobre 1930;
Menghini Giorgio, nato a Perugia il 14 febbraio 1916;
Milli Giancarlo, nato a Firenze l'11 agosto 1929;
Mombelloni Paolo, nato a Brescia il 29 agosto 1931;
Nattero Giovanni, nato ad Alassio il 4 novembre 1928;
Navassa Giulio, nato a Saronno il 28 marzo 1927;
Neri Giorgio, nato a Milano il 25 agosto 1934;
Nicosia Angelo, nato a Canicattì il 5 marzo 1928;
Ninni Mario, nato a Campagna il 7 agosto 1918;
Njffenegger Giovanni, nato a Pinerolo il 3 giugno 1927;
Pace Pietro, nato a Piandiscò il 27 marzo 1925;
Pagliacci Marcello, nato ad Assisi il 10 febbraio 1936;
Pagliari Mario, nato a Gualdo Tadino il 15 agosto 1930;
Passerini Andrea, nato a Roma il 17 agosto 1933;
Peluffo Giuseppe, nato a Savona il 12 dicembre 1917;
Perrone Alessandro, nato a Roma il 5 agosto 1930;
Pesce Giorgio, nato a Ozieri il 19 febbraio 1931;
Pinelli Guglielmo, nato a Bologna il 12 febbraio 1930;
Pino Giuseppe, nato a Sassari il 3 luglio 1923;
Preve Ruggero, nato ad Agugliano il 22 aprile 1928;
Puleo Francesco, nato a Catania il 10 marzo 1931;
Querneti Giancarlo, nato a Bologna il 12 febbraio 1924;
Queirolo Carlo, nato a Genova il 31 gennaio 1930;
Raddi Remo, nato a Napoli il 27 settembre 1925;
Ragaini Sergio, nato a Milano il 24 aprile 1927;
Rolandi Ricci Vittorio, nato a Genova il 6 dicembre 1926;
Romanelli Sandro, nato a Venezia il 17 novembre 1927;
Romeo Vittorio, nato a Roma il 29 giugno 1924;
Rossi Giuliano, nato a Roma il 4 agosto 1922;
Rossi Umberto, nato a Milano il 5 luglio 1935;
Russo Alesi Calogero, nato a Polizzi Generosa il 18 giugno 1931;
Scalvini Augusto, nato a Soresina il 30 settembre 1928;
Spina Alessandro, nato ad Acireale il 18 maggio 1931;
Suardi Luigi, nato a S. Maria della Versa il 24 luglio 1927;
Testa Luigi, nato a Salerno il 2 gennaio 1930;
Tominz Livio, nato a Milano il 15 febbraio 1931;
Toso Maurizio, nato a La Spezia il 16 gennaio 1931;
Totti Sandro, nato a Servigliano il 13 aprile 1933;
Triolo Regis, nato a Marsa (Tunisi) il 22 ottobre 1916;
Turina Giovanni, nato a Reggio Emilia il 28 novembre 1926;
Valsecchi Romano, nato a Casnigo l'11 agosto 1933;
Vitale Domenico, nato a Palermo il 9 ottobre 1924.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12978)

Elenco degli aiuti di immunoematologia e servizi trasfusionali idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1972, e successive modifiche, concernente l'elenco degli aiuti di immunoematologia e servizi trasfusionali idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di immunoematologia e servizi trasfusionali in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di immuneomatologia e servizi trasfusionali presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Dogana Marcella, nata a Valdagno il 28 settembre 1939;
Marinai Marino, nato a Ponsacco il 6 luglio 1923;
Strangi Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 5 maggio 1940.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13033)

Elenco degli aiuti di medicina del lavoro idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971, concernente l'elenco degli aiuti di medicina del lavoro idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di medicina del lavoro in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina del lavoro presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Angiò Bruno Francesco, nato ad Alessandria del Carretto il 21 marzo 1938.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13031)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(13200)

OSPEDALE « A. RAGAZZI » DI CASTELMASSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelmassa (Rovigo).

(13206)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelmassa (Rovigo).

(13207)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI VEROLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(13204)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(13205)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(13194)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(13195)

OSPEDALE OFTALMICO FIORENTINO

Concorso ad un posto di primario oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Firenze.

(13196)

OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bozzolo (Mantova).

(13197)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto di emodialisi con idoneità a primario;

un posto di aiuto in pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(13190)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(13285)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della sezione di pediatria e neonatale;

un posto di assistente della sezione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(13198)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente della divisione lungodegenti e riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(13202)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(13203)

OSPEDALE CIVILE « L. ANNIBALDI » DI OFFIDA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Offida (Ascoli Piceno).

(13193)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(13191)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(13192)

OSPEDALE DI MILAZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono fatti salvi i diritti dei concorrenti che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso e restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel bando stesso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(13199)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione aggregata di emodialisi;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monselice (Padova).

(13201)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Annullamento dell'avviso del concorso ad un posto di direttore di farmacia

Si comunica che l'avviso del concorso ad un posto di direttore di farmacia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1977, deve intendersi annullato a tutti gli effetti.

(13418)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1977, n. 55.

Modifiche ed ulteriori finanziamenti in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, finanziati dalla Regione, la spesa ammissibile a contributo comprende, oltre al costo della costruzione, una quota non superiore al 7,50% del costo stesso per spese generali e di collaudo.

Detta quota per lo 0,50% viene devoluta a favore del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari di cui all'art. 7 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

L'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26, è abrogato.

Art. 2.

I mutui contratti dagli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione dei programmi edilizi finanziati dalla Regione ovunque localizzati, nonché i mutui contratti dagli altri soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e nelle zone di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fruenti di contributo regionale, possono essere garantiti da ipoteca di primo grado e possono usufruire della garanzia integrativa della Regione per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi fino all'importo massimo del 100%, anche nel caso in cui le aree concesse o cedute dai comuni non siano di proprietà dei comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e siano iniziate le procedure di esproprio.

La concessione della garanzia è disposta alla giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

Qualora la Regione abbia dovuto procedere a pagamenti, in relazione alle garanzie prestate sui mutui contratti dagli istituti autonomi per le case popolari, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari ai pagamenti effettuati per conto degli istituti autonomi per le case popolari.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sostituiscono gli articoli 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e 13 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, e loro modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni di cui al comma precedente gli istituti autonomi per le case popolari o il loro consorzio hanno titolo ad un compenso complessivo non superiore al 6,50 % del costo delle opere ».

All'art. 36 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, si aggiungono i seguenti commi:

« Qualora le cooperative edilizie della Regione si avvalgano degli istituti autonomi per le case popolari la percentuale del 6,50% prevista dal comma precedente è versata come segue:

6 % a favore degli istituti autonomi per le case popolari;

0,50% a favore del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari di cui all'art. 7 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

Qualora le cooperative edilizie della Regione si avvalgano del consorzio regionale l'intera percentuale del 6,50% è versata al consorzio medesimo ».

Art. 4.

In via di interpretazione autentica le quote di cui all'art. 20, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, si applicano — sulla base dei piani finanziari e dei servizi prestati — a tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano essi a locazione, a riscatto, o con patto di futura vendita.

Similmente, pari riduzioni debbono essere operate ai sensi del quinto comma dell'art. 23 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

« La rata di riscatto dei predetti alloggi, pari al canone globale di locazione, fissato per tali abitazioni, ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, secondo comma, maggiorato del 60 %, dovrà venir corrisposta per la durata di 25 anni e sarà soggetta alle variazioni triennali del fitto ».

Art. 6.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:

« Le anticipazioni in favore delle società cooperative a proprietà indivisa sono concesse fino ad un importo di L. 260.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 22 milioni per le abitazioni da costruire in zone sismiche, e fino ad un importo di L. 240.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 20,5 milioni negli altri casi e debbono essere estinte entro il termine massimo di trentacinque anni al tasso annuo del 2%.

Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà individuale sono concesse fino ad un importo di L. 235.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 19,5 milioni per le abitazioni da costruire in zone sismiche, e fino ad un importo di L. 215.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 18 milioni negli altri casi e debbono essere estinte entro il termine massimo di trenta anni al tasso annuo del 2,50% ».

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dall'entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65.

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici procede a determinare, con riferimento alle diverse situazioni locali, l'importo delle anticipazioni per mq di superficie utile di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, entro i limiti, rispettivamente di L. 260.000, 240.000, 235.000 e 215.000 ivi previsti ».

Art. 8.

All'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, viene aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui le aree concesse dai comuni ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi — sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dallo stesso art. 35 e siano state iniziate le procedure di esproprio, — si può procedere all'erogazione delle anticipazioni secondo quanto previsto dal precedente quinto comma, qualora le cooperative offrano una polizza fidejussoria rilasciata da un istituto a ciò autorizzato, per un importo pari a quello per cui verrà iscritta l'ipoteca e sino all'iscrizione della ipoteca di cui al precedente art. 4, settimo comma ».

Art. 9.

Per agevolare gli interventi di costruzione da parte di cooperative edilizie indivise e divise di alloggi da destinare ai propri soci, già fruenti di contributo ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, dell'art. 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e degli articoli 16, 17 e 57 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo *una tantum* integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all'importo massimo di L. 5.000.000 per ogni alloggio da costruire in zone sismiche e fino all'importo massimo di lire 4 milioni negli altri casi.

Art. 10.

La concessione e contestuale erogazione dei contributi di cui all'art. 9 ha luogo sulla base della presentazione di apposita domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte delle cooperative beneficiarie, nei confronti delle quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo principale.

Qualora a tale data non sia stato ancora emanato il decreto di cui al precedente comma le cooperative beneficiarie dovranno presentare entro lo stesso termine, a pena di decadenza anche dal contributo principale, apposita dichiarazione rilasciata dal presidente dell'istituto autonomo case popolari competente per territorio, attestante che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta per l'approvazione da parte della commissione tecnica di cui all'art. 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

Nell'ipotesi di cui al precedente secondo comma la concessione e contestuale erogazione del contributo di cui all'art. 9 ha luogo all'atto della concessione del contributo principale.

I contributi di cui all'art. 9 della presente legge sono corrisposti direttamente al legale rappresentante della cooperativa beneficiaria.

Art. 11.

Gli amministratori delle cooperative beneficiarie dei contributi previsti dall'art. 9 sono solidamente responsabili per quanto riguarda il loro impiego ai fini della realizzazione del programma costruttivo per il quale i contributi stessi sono stati concessi.

Art. 12.

Si procederà alla revoca dei contributi di cui all'art. 9 e delle anticipazioni di cui all'art. 6 in caso di violazione delle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare e nel caso in cui vengano revocati, per qualsiasi motivo, i contributi principali.

Art. 13.

Per le domande di contributo ai sensi degli articoli 31, 33, 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia ai fini del reddito, sia ai fini dell'aumento di superficie dell'alloggio, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal capofamiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e degli affiliati, con lui conviventi ed a carico. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché stabilmente conviventi con il richiedente ed a carico dello stesso da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 14.

Per gli interventi di cui agli articoli 16, 17, 31, 33, 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, la disposizione di cui all'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, si applica a coloro che abbiano presentato domanda di contributo dopo il 31 dicembre 1974.

Per gli interventi di cui all'art. 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, la disposizione di cui all'art. 13, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, si applica dall'entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

Art. 15.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti autonomi case popolari contributi annui costanti per la durata di trentacinque anni fino al 6% della spesa ritenuta ammissibile per le seguenti finalità:

a) costruzioni di nuovi edifici, ivi compresi i costi dell'area e delle spese occorrenti per la edificazione in sopraelevazione di edifici esistenti;

b) opere di riparazione, ricostruzione, trasformazione di edifici esistenti;

c) opere e lavori di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio in gestione, anche con interventi di adeguamento per finalità antisismiche.

Art. 16.

Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, contributi annui costanti trentacinquennali fino al 4,50% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 17.

Per le stesse finalità di cui all'art. 15 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a proprietà individuale, contributi annui costanti trentacinquennali fino al 4% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 18.

Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

La predetta spesa di lire 100 milioni fa carico al cap. 791 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato a lire 340 milioni, per il piano, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (elenco n. 5, progetti, interventi nel settore delle abitazioni, allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 19.

Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 950 milioni, di cui lire 525 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e lire 425 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà individuale.

La predetta spesa fa carico, per lire 525 milioni, sul cap. 5382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato di lire 525 milioni, e, per lire 425 milioni sul cap. 5383 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento viene elevato di lire 425 milioni.

All'onere complessivo di lire 950 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (elenco n. 5, progetti, interventi nel settore delle abitazioni, allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 20.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 29, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore limite di impegno di L. 50.000.000.

Le annualità relative al predetto limite di impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.

L'onere di lire 200 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 50 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977, fa carico al cap. 5356 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e precisamente:

per lire 50 milioni relativi all'esercizio 1977 dalla partita « Progetti, interventi nel settore delle abitazioni » dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

per i restanti 150 milioni dalla rubrica n. 9, partita n. 6, del sopraspecificato elenco n. 5.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 21.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie di cui all'art. 2 della presente legge faranno carico al cap. 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 22.

Per le finalità di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 2.030 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5376 con la denominazione: « Contributo integrativo *una tantum* a favore delle cooperative edilizie indivise ed individuali per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale e convenzionata » e con lo stanziamento di lire 2.030 milioni per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (elenco n. 5, progetti, interventi nel settore delle abitazioni, allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 23.

Per gli interventi di cui all'art. 15 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, il limite d'impegno di lire 390 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 390 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5377 con la denominazione: « Contributi annui costanti agli istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di nuovi edifici e per la riparazione, ricostruzione, trasformazione, manutenzione e risanamento di edifici esistenti » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.560 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 390 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, e precisamente:

per lire 390 milioni, relativi all'esercizio 1977, dalla partita « Progetti, interventi nel settore delle abitazioni » dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

per i restanti 1.170 milioni dalla rubrica n. 9, partita n. 6, del sopraspecificato elenco n. 5.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 24.

Per gli interventi di cui all'art. 16 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, il limite d'impegno di L. 146.250.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 146.250.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5378 con la denominazione: « Contributi annui costanti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la costruzione di nuovi edifici e per la riparazione, ricostruzione, trasformazione, manutenzione e risanamento di edifici esistenti » e con lo stanziamento complessivo di L. 585.000.000 corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui L. 146.250.000 relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e precisamente:

per L. 146.250.000, relativi all'esercizio 1977, dalla partita « Progetti, interventi nel settore delle abitazioni » dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

per i restanti L. 438.750.000 dalla rubrica n. 9, partita n. 6, del sopraspecificato elenco n. 5.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 25.

Per gli interventi di cui all'art. 17 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, il limite di impegno di lire 130 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 130 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5379 con la denominazione: « Contributi annui costanti alle cooperative edilizie a proprietà individuale per la costruzione di nuovi edifici e per la riparazione, ricostruzione, trasformazione, manutenzione e risanamento di edifici esistenti » e con lo stanziamento complessivo di lire 520 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 130 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, e precisamente:

per L. 278.750.000, di cui lire 130 milioni relativi all'esercizio 1977, dalla partita « Progetti, interventi nel settore delle abitazioni » dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

per i restanti L. 241.250.000 dalla rubrica n. 9, partita n. 6, del sopraspecificato elenco n. 5.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 agosto 1977

COMELLI

(12142)

AVVISO DI RETTIFICA

La data della legge regionale 5 maggio 1977, n. 50: « Modifiche della legge regionale 18 maggio 1973, n. 47, concernente provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali - Rifinanziamento della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30, art. 1, lettera *c*), concernente provvedimenti per la disinfestazione da insetti », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 78 del 5 agosto 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 dell'8 agosto 1977, deve intendersi rettificata in « 5 *agosto* 1977 ».

(12143)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773420)